

LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 02-02-2004
REGIONE BASILICATA

**"Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione annuale e pluriennale
della Regione Basilicata - Legge Finanziaria 2004".**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA
N. 8
del 2 febbraio 2004

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

La seguente legge:

ARTICOLO 38

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 27.03.2000, n. 22

"Provvidenze a favore di soggetti residenti in Basilicata sottoposti a trapianto di organi in Italia"

1. All'art. 2 della L.R. 27.03.2000, n. 22, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

"1 bis. Ai fini del rimborso delle spese per "esami preliminari all'intervento" di cui al punto a), del precedente comma 1, si devono intendere gli esami e gli accertamenti previsti per l'effettuazione dell'intervento chirurgico che di norma si effettuano in regime di ricovero e sono finalizzati alla valutazione del paziente. Il rimborso è limitato ad un controllo pre-trapianto, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati e documentati. E' previsto il rimborso delle spese sostenute per il ricovero finalizzato all'inserimento nelle liste d'attesa.

1 ter. I controlli successivi o derivanti da complicanze di cui al punto c), del precedente comma 1, sono ammessi al rimborso se intervenuti:

<sum> nei primi sei mesi successivi all'intervento;

<sum> dopo i sei mesi dall'intervento limitatamente a quattro controlli annui salvo i casi derivanti da comprovate esigenze cliniche debitamente certificate dalla struttura che ha eseguito l'intervento;

1 quater. I controlli post-trapianto, strettamente connessi con la patologia dell'organo che è stato trapiantato, possono essere eseguiti in strutture sanitarie regionali senza limitazioni di numero.

1 quinquies. I pazienti sottoposti a trapianto di cornea possono ricevere il rimborso per un solo controllo post-trapianto, salvo che per eventuali complicanze debitamente documentate."

2. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della L.R. 27.03.2000, n. 22 è aggiunto il seguente comma:

"2 bis. Al fine dell'ottenimento del rimborso, l'accompagnatore è consentito:

<sum> per tutti i pazienti minorenni e per tutti i controlli effettuati secondo quanto stabilito ai commi precedenti;

<sum> in tutti i casi di legge in cui è previsto l'accompagnamento;

<sum> per tutti i pazienti per i controlli effettuati nei primi sei mesi dal trapianto;

In tutti gli altri casi il rimborso per l'eventuale accompagnatore è subordinato a comprovate esigenze cliniche che devono essere debitamente certificate dalla struttura sanitaria."

3. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 2 della L.R. 27.03.2000, n. 22 è aggiunto il seguente capoverso:

"Il predetto rimborso delle spese sostenute per il viaggio effettuato con mezzo privato, pari ad 1/5 del costo della

benzina, può esser concesso solo quando supportato da idonea documentazione probatoria.”

4. All'art. 3 della L.R. 27.03.2000, n. 22 è aggiunto il seguente comma:

“2bis. Nel caso di reiezione parziale o totale dell'istanza di rimborso l'interessato può proporre, entro 30 giorni dalla notifica di tale comunicazione, richiesta di riesame alla Commissione regionale di appello composta da:

- a) Il responsabile del centro di riferimento regionale per i trapianti, con funzione di presidente;
- b) Il dirigente dell'Ufficio che si occupa della materia, del Dipartimento competente in materia di sanità, componente;
- c) Un dirigente o funzionario medico del Dipartimento regionale competente in materia di sanità, componente.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Ufficio regionale competente per materia.

Alla seduta della Commissione partecipa un rappresentante dell'Azienda Sanitaria di residenza del cittadino, senza diritto di voto.

Le decisioni sono assunte a maggioranza e sono definitive.”